



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARILLA'

Seduta del 27/04/2021

### FATTO

Nel ricorso, la cliente ha affermato di aver stipulato, in data 20/11/2014, un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio. Tale finanziamento è stato anticipatamente estinto nel mese di dicembre 2018. Dopo aver proposto reclamo, chiede il rimborso di € 876,06 a titolo di commissioni, oltre al rimborso degli interessi legali dall'estinzione e delle spese di assistenza tecnica quantificate in € 321,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato quanto segue:

- la natura delle commissioni pari ad Euro 1.480,66 è indicata in modo trasparente al punto 3.1 del SECCI e corrisponde esattamente ai "*compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva*"; pertanto che dette commissioni non rientrano nella disponibilità dell'intermediario in quanto sono state corrisposte all'agente/mediatore;
- circa la richiesta di rifusione delle spese legali l'istanza non può trovare accoglimento per la natura alternativa del procedimento ABF e anche in considerazione del difetto di corrispondenza con il preventivo reclamo.

In virtù di quanto esposto, l'intermediario chiede il rigetto di ogni pretesa contenuta nel ricorso.

### DIRITTO

Dalla documentazione allegata risulta che il finanziamento in esame è stato estinto a seguito del pagamento di 49 rate sulle 120 complessive sulla base del seguente conteggio estintivo, con decorrenza dal 31/12/2018 (cfr. liberatoria allegata al ricorso).

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto, che il presente Collegio fa proprio:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- ✓ “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”
- ✓ “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Applicando ai costi recurring il criterio pro rata temporis elaborato dai Collegi ABF e ai costi upfront il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 28.038,02	Tasso di interesse annuale	8,19%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	343,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/12/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,89%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione intermediario				1.480,66	Recurring	59,17%	876,06	0,00	876,06
								TOTALE:	876,06

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

La richiesta di rimborso delle spese legali è respinta, considerata la natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 876,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA